



COMUNE DI BORGOMASINO
Città metropolitana di Torino
poliziamunicipale@comune.borgomasino.to.it

ORDINANZA N. 14 DEL 6.8.2024 prot. generale nr. 2199-2024

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di transito, di fermata e di sosta con rimozione forzata e modifica della viabilità in via Emanuele Filiberto e in via Circonvallazione ovest per Festa patronale anno 2024 - da venerdì 9 a lunedì 12 agosto 2024

IL SINDACO

PREMESSO che dal 9 al 12 agosto 2024 si svolgerà in Borgomasino la Festa patronale 2024 – in riscontro alla documentazione pervenuta dall'ente organizzatore *Gruppo ricreativo sportivo Borgomasinese* (prot. 2193-24) che, per la circostanza, assorbe il precetto dell'art. 68 del R.D. 18.6.1931, n. 773, *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* – durante la quale saranno presenti esercenti di spettacoli viaggianti e operatori commerciali autorizzati a operare su area pubblica;

PRESO ATTO degli essenziali atti consegnati (o con condizione risolutiva se non consegnati nei termini a seguire) dal *Gruppo ricreativo sportivo Borgomasinese* e precisamente: **a-)** *Segnalazione certificata di inizio attività temporanea* denominata SCIA (prot. 2029-2024); **b-)** classificazione del rischio *safety* (prot. 2029-24); **c-)** preavviso di pubblica manifestazione ex art. 18 di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773, inoltrato al Questore di Torino per il tramite del Commissariato P.S. competente (prot. 2116-24); **d-)** richiesta di deroga acustica (prot. 2201-24); **e-)** relazione tecnica del professionista abilitato ai sensi dell'art. 141, c. 2, del R.D. 6.5.1940, n. 635 – unitamente ai certificati assicurativi, di collaudo e di corretto montaggio di ogni struttura mobile adibita per l'evento – che dovranno essere trasmessi dal responsabile dell'ente organizzatore al servizio di Polizia locale entro le ore 15 di venerdì 9.8.2024;

TENUTO CONTO che la manifestazione si svolgerà *in primis* in area pubblica all'interno del campo sportivo denominato *Allea* di via Emanuele Filiberto con attività commerciali e di spettacolo viaggiante e *in secundis* anche in via Circonvallazione ovest dalle 10 alle 17 dell'11.8.2024;

CONSIDERATO che alcune attività e/o attrazioni di spettacolo viaggiante saranno posizionate sul tratto iniziale di via Emanuele Filiberto vicino all'ingresso del campo sportivo e che sia indispensabile lasciare sempre libere le uscite laterali dall'interno dell'area denominata *Allea* in cui si svolge la manifestazione, con garanzia di transito in caso di pericolo per gli astanti e per i veicoli di soccorso e di emergenza;

PRECISATO che nelle citate giornate potrebbe confluire un numero di astanti nel limite ex art. 141 del *Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, oltre a esercenti di spettacoli viaggianti e a operatori commerciali autorizzati a operare su area pubblica;

RITENUTO opportuno istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle strade e negli orari articolati in dispositivo a seguire, a eccezione dei veicoli autorizzati, di pubblico soccorso e di emergenza;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 6, lettera h), della Legge 26.10.1995, n. 447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico*;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*;

VISTA l'approvazione comunale per l'assistenza fornita dal personale volontario della Protezione civile di Borgomasino in ausilio alle necessità di sicurezza e di pubblica incolumità durante tutte le fasi della manifestazione;

ORDINA

A) l'istituzione temporanea del divieto di transito, di fermata e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati sul tratto stradale di via Emanuele Filiberto, dal punto di erogazione acqua *Smat* e fino all'intersezione con via Allea in linea perpendicolare col civico 1 di via Emanuele Filiberto, così disposta:

a1) dalle ore 15 di venerdì 9 agosto alle ore 1 di sabato 10 agosto;

b1) dalle ore 15 di sabato 10 agosto alle ore 1 di domenica 11 agosto;

c1) dalle ore 15 di domenica 11 agosto alle ore 1 di lunedì 12 agosto;

d1) dalle ore 15 di lunedì 12 agosto alle ore 1 di martedì 13 agosto;



COMUNE DI BORGOMASINO

Città metropolitana di Torino

poliziamunicipale@comune.borgomasino.to.it

B) la modifica della viabilità, nello stesso limite temporale di cui al punto A), con obbligo di svolta a destra all'incrocio tra via Emanuele Filiberto in corrispondenza del civico 18 e via Borgonuovo, a eccezione dei residenti di via Emanuele Filiberto autorizzati al transito fino al civico 1, per consentire il regolare svolgimento della *Festa patronale*;

C) l'istituzione temporanea del divieto di transito, di fermata e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Circonvallazione ovest dalle ore 10 alle ore 12 di domenica 11.8.2024.

È consentito il transito veicolare nei tratti interdetti in prefata alle fattispecie elencate all'art. 177 del *Codice della strada* e ai veicoli autorizzati;

CONSENTE

nel rispetto del programma della manifestazione organizzata dal *Gruppo ricreativo sportivo Borgomasinese*, per le date dal 9 al 12.8.24 le attività, gli spettacoli e le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico, in deroga ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, lettera h), della Legge 26.10.1995, n. 447, dell'art. 9 della Legge regionale Piemonte 20.10.2000, n. 52 e della Deliberazione della Giunta regionale Piemonte 27.6.2012, n. 24-4049;

STABILISCE

che le limitazioni e le indicazioni saranno segnalate in tempo utile agli utenti della strada, ex art. 6, c. 4 lett. f) Cds, da cartelli verticali di prescrizione come indicato dal Regolamento di esecuzione del *Codice della strada*, nella fase preliminare e finale a opera di un incaricato dal comune di Borgomasino, mentre nelle fasi intermedie (apposizioni e rimozioni giornaliere) a cura di un addetto individuato dal responsabile dell'ente organizzatore *Gruppo ricreativo sportivo Borgomasinese*;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285, oltre all'eventuale applicazione degli effetti di cui all'art. 650 del *Codice penale*;

DISPONE

- 1-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- 2-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Torino;
- 3-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e alla Stazione Carabinieri di Borgomasino;
- 4-) che la presente ordinanza sia notificata all'ente organizzatore dell'evento;

AVVISA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino, rispettivamente agli indirizzi <https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/> e <https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Borgomasino, 6 agosto 2024



IL SINDACO

dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39